



**IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Massimo Crescenzi	Presidente
dott. Vittorio Contento	Giudice
dott.ssa Daniela Bianchini	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Visto il ricorso presentato ai sensi dell'art 316 c.c. da [REDACTED], iscritto al n. 6401/2014, ed avente ad oggetto la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio Nicolò, nato in data 7 ottobre 2011 dalla relazione della ricorrente con [REDACTED] e regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;

rilevato che i genitori hanno intrattenuto una relazione ormai interrotta da diversi mesi e che, come riferito dalla ricorrente in udienza, i loro rapporti, già critici e connotati da una elevata conflittualità, hanno subito un netto peggioramento dopo la presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, sfociando in reciproche denunce all'Autorità giudiziaria penale;

che la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo del minore, avuto riguardo alla condotta violenta ed aggressiva del padre, ed un contributo paterno al mantenimento del minore nella misura di euro 600,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie necessarie per il minore;

che il resistente ha chiesto, dal canto suo, in via principale l'affidamento esclusivo del minore e, in via subordinata, l'affidamento condiviso con collocamento presso il genitore che il Tribunale vorrà indicare;

che, tanto premesso, il Collegio ritiene che la scarsa idoneità educativa di entrambi i genitori, derivante dalla elevata conflittualità del loro rapporto e dalla conseguente incapacità di raggiungere un accordo nell'interesse del minore, giustifica l'affidamento di quest'ultimo al Servizio Sociale territorialmente competente (secondo la residenza del minore): a tale affidamento è associata una drastica limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo a tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute del minore stesso, decisioni che dovranno essere assunte dal Servizio Sociale affidatario, sentiti i genitori. A questi ultimi viene, invece, delegata l'ordinaria amministrazione sia pure sotto la sorveglianza costante ed il controllo del Servizio medesimo;

che il minore sarà collocato presso la madre in considerazione della maggiore dedizione della figura materna ai compiti di cura dello stesso;

che, inoltre, il Servizio dovrà monitorare frequentemente la vita del minore, al fine di curare la frequentazione tra padre e figlio con modalità protette in considerazione del carattere violento del padre, come si evince dalle denunce in atti presentate dalla madre e dalle note informative inviate dagli organi investigatori: ciò sino a quando i rapporti tra i genitori non saranno ritornati alla normalità;

che i periodi di permanenza del minore presso il padre si intendono regolati come da dispositivo, al fine di fornire ai genitori un criterio organizzativo in difetto di diverso accordo;

che spetterà, inoltre, al Servizio un'azione di vigilanza rivolta a controllare che le risoluzioni assunte dal giudice in merito agli incontri del

minore col padre vengano scrupolosamente rispettate, segnalando prontamente all'autorità giudiziaria ogni eventuale inadempienza;

che il Servizio dovrà, altresì, garantire l'avvio di una terapia psicologica in favore del minore, onde offrirgli uno spazio di elaborazione individuale per il disagio provocato dalla sua esposizione al conflitto genitoriale, nonché l'avvio di un percorso terapeutico per entrambi i genitori di supporto alla genitorialità presso adeguata struttura pubblica;

che, comunque, il Servizio Sociale affidatario potrà indicare alle parti ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse del minore;

che il Servizio dovrà monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari segnalando tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni comportamento nocivo per il minore o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, segnalando la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale o, al contrario, la possibilità di revocare le limitazioni della responsabilità disposte con il presente provvedimento;

che il padre dovrà corrispondere alla odierna ricorrente, quale contributo perequativo al mantenimento del minore, un assegno che appare equo quantificare nella misura di euro 300,00 mensili, avendo il padre, proprietario di una pizzeria, dichiarato un reddito mensile netto di euro 700,00 ed essendo la madre titolare di un proprio reddito di euro 400,00 mensili, avuto riguardo anche ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, alle presumibili esigenze dello stesso, nonché alla valenza economica delle incombenze domestiche gravanti in misura prevalente sul genitore affidatario: l'assegno dovrà essere corrisposto nella misura suindicata con decorrenza dalla presente pronuncia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche (non assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale), di istruzione e sportive;

che la natura della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite;

P.Q.M.

- a) affida il figlio minore Nicolò al Servizio Sociale territorialmente competente;
- b) il minore avrà collocazione presso la madre con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo secondo tempi e modalità che dovranno essere stabiliti dal Servizio Sociale affidatario e comunque, fatta salva ogni diversa determinazione da parte del Servizio, due giorni infrasettimanali, martedì e giovedì, dall'uscita da scuola alle ore 20.00, a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00, durante le vacanze natalizie nella giornata del 24 o del 25 dicembre e nella giornata del 30 o del 31 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00, durante le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno;
- c) la responsabilità genitoriale delle parti è limitata alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni più importanti per la vita del minore relative alla salute, allo sport ed all'istruzione verranno assunte dal Servizio Sociale affidatario, sentiti i genitori secondo quanto indicato in motivazione;
- d) il Servizio Sociale affidatario dovrà offrire una terapia psicologica al minore Nicolò ed alle parti un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché effettuare gli altri interventi indicati in motivazione e tutti quelli ritenuti opportuni nell'interesse del minore, al fine di contenere la conflittualità genitoriale e l'esposizione ad essa del minore;
- e) il Servizio Sociale dovrà, inoltre, monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari segnalando tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni comportamento nocivo per il minore o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale;
- f) pone a carico di [REDACTED] l'obbligo di corrispondere ad [REDACTED] l'assegno perequativo

mensile per il mantenimento del figlio Nicolò di € 300,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della stessa, con decorrenza dalla presente pronuncia e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

- g) le spese straordinarie, di cui in motivazione, nell'interesse del figlio, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- h) le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.

Si comunichi alle parti costituite, al Servizio Sociale territorialmente competente, nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.

Così deciso in Roma il 7 novembre 2014.

IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Crescenzi